V LEGISLATURA — DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 195

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TURCHI e ABELLI

Presentata il 12 luglio 1968

Integrazioni alla legge 16 ottobre 1964, n. 1148, relativa all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel Ruolo d'onore

Onorevoli Colleghi! — L'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, che detta norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica mutilati e invalidi di guerra, iscritti nel Ruolo d'onore, prevede, al quarto comma, la possibilità di una quarta promozione limitata ai soli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che fruiscano di assegno di super invalidità e nei casi in cui si verifichino per essi, dopo la terza promozione le condizioni di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del citato articolo unico e cioè siano trascorsi altri cin-

que anni di permanenza nel ruolo, ovvero, nel caso di richiamo in servizio, sia trascorso un anno di servizio dalla data del richiamo.

Ci pare che sarebbe giusto e doveroso estendere il beneficio della possibilità della quarta promozione agli ufficiali del citato Ruolo d'onore che, pur non essendo titolari di pensione di prima categoria e pur non fruendo degli assegni di superinvalidità, abbiamo per il loro eroico comportamento in guerra meritato una decorazione al valore militare.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, certi della vostra adesione, sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, è sostituito dal seguente:

« Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità nonché gli ufficiali decorati al valore militare, allorché si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) e c) ».